



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**Direzione Generale delle Politiche  
Territoriali e Ambientali**  
**Servizio Sismico Regionale**

Prot. n. A00.GRT/0184234 / 124 - 002 - 011  
*Da citare nella risposta*

Data 9/7/2007

Allegati 1

Risposta al foglio del  
numero

**Oggetto:** Richiesta parere U.R.T.A.T. di Arezzo-Pistoia-Prato – sede di Arezzo. Ditta Ediltevere di Sansepolcro – quesito su assoggettabilità delle cabine ENEL al deposito dei progetti ai sensi della Legge 64/74 e Legge 1086/71.

Al Responsabile dell'U.R.T.A.T. di  
AREZZO, PISTOIA e PRATO  
sede di Arezzo

e, p.c. Alla Ditta Ediltevere s.r.l.  
via Senese Aretina 135  
Sansepolcro (AR)

Ai Responsabili degli Uffici Regionali  
per la Tutela del Territorio di:  
FIRENZE  
GROSSETO  
LIVORNO  
LUCCA  
MASSA CARRARA  
PISA  
SIENA

Al Dott. Paolo Rosati  
Dirigente Settore Affari Generali

In riferimento alla richiesta dell'Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio di Arezzo-Pistoia-Prato – sede di Arezzo - con nota in data 20.06.2007, a seguito di quesito formulato dalla Ditta Ediltevere s.r.l. di Sansepolcro, si provvede a trasmettere il parere n° 3 rilasciato da questo Ufficio.

Si partecipa il suddetto parere anche agli Uffici Regionali per la Tutela dell'Acqua e del Territorio della Toscana, al fine di favorire lo scambio di informazione su argomenti di comune interesse.

Distinti saluti.

Il Responsabile  
Dott. Arch. M. Ferrini

MF am  
file:quesito cabine enel.doc

Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali  
Servizio Sismico Regionale

**PARERE n° 3 del 6.07.2007**

L.R. n° 1 del 3.01.2005 - *“Norme per il governo del territorio”*

D.P.R. 380/01 - *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*

**U.R.T.A.T. di Arezzo-Pistoia-Prato – sede di Arezzo**

Richiesta di parere in merito al quesito formulato dalla Ditta Ediltevere s.r.l. di Sansepolcro, in merito all'assoggettabilità delle cabine ENEL al deposito dei progetti ai sensi della Legge 64/74 e Legge 1086/71

Firenze, 6 luglio 2007

## **PREMESSO CHE:**

a) in data 2.05.2007 la Ditta Ediltevere s.r.l. di Sansepolcro ha formulato all'Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio di Arezzo-Pistoia-Prato – sede di Arezzo, il seguente quesito:  
*“La scrivente da oltre trenta anni produce cabine elettriche prefabbricate in c.a. ed ha provveduto a depositare presso il Min. LL.PP. la documentazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1086/71 e D.M. 03.12.1987 di cui allega copia del deposito.*

*Premesso ciò e visto che:*

- *Il campo di applicazione della legge n. 64 e relative norme tecniche è riferito alle costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità.*
- *Le cabine in oggetto hanno modeste dimensioni in pianta e non superano di norma m 3,25 di altezza.*
- *Non sono destinate alla permanenza di persone ma l'operatore si reca all'interno solo in occasione di operazioni di manovra o di manutenzione.*
- *Il Min. LL.PP. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Sismico – con nota n. 976 del 06 Ottobre 1988 risponde alla scrivente che “possono non applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 64 del 2.2.74.*
- *Con nota n. 435 e n. 121 il Min. LL.PP. ha espresso lo stesso parere all'Enel.*
- *Con nota n. 30071 il Min. LL.PP. ha espresso lo stesso parere alla regione Emilia-Romagna.*
- *Con nota n. 10226 la Regione Emilia-Romagna si esprime come il Min. LL.PP.*
- *Con nota n. 10584 la Regione Emilia-Romagna esprime lo stesso parere anche in riferimento alla legge n. 1086*

*chiediamo*

*il Vs. gradito parere circa la possibilità di non presentare denuncia ai sensi della legge sismica n. 64 e legge n. 1086.”;*

b) con nota del 20.06.2007 trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio Regionale per la Tutela dell'Acqua e del Territorio di Arezzo-Pistoia-Prato – sede di Arezzo, è stato sottoposto al Servizio Sismico Regionale il suddetto quesito, al fine di un parere in merito;

## **VISTO:**

- a) il D.P.R. 380/01 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;*
- b) la Sentenza della Corte Costituzionale n° 182 del 20.04.2006;
- c) la L.R. n° 1 del 3.01.2005 *“Norme per il governo del territorio”* e successive modifiche (L.R. n° 24 del 21.06.2006);
- d) il parere, trasmesso con nota n° 337 del 17.01.2001 del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – in risposta ad un analogo quesito formulato da questo Ufficio con nota n° 40524 del 3.11.2000;
- e) la successiva nota di questo Ufficio n° 5477 del 9.02.2001 trasmessa agli Uffici regionali competenti per territorio, con la quale si allega la citata nota 337/01 del Cons. Sup. LL.PP.;

## CONSIDERATO CHE:

- a) il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la citata nota n° 337 del 17.01.2001, aveva risposto ad un precedente analogo quesito della Regione Toscana, introducendo, per le cabine elettriche, la distinzione tra “cabine “basse” e cabine “alte”, includendo fra le prime quelle di altezza inferiore, in genere, a tre metri e fra le seconde quelle di altezza superiore a tre metri (in genere intorno agli 8 metri).”  
Per le prime “il rischio risulta piuttosto contenuto” ed essendo “caratterizzate da produzione in serie”, si deve richiedere il deposito “presso il “Servizio Tecnico Centrale, ai sensi del D.M. 3.12.87.”  
Le seconde “interessano in misura rilevante la pubblica incolumità” e quindi per esse, “nonché per quei manufatti che prevedano la presenza di persone al loro interno per periodi sufficientemente prolungati” è richiesto il certificato di idoneità tecnica previsto dall’art. 7 della Legge 64/74.  
Per quanto attiene la necessità del deposito ai sensi della Legge 64/74 e della L.R. 88/82 (all’epoca vigente), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ritenuto che “... per tutti i manufatti prefabbricati di cui sopra debba essere comunque effettuato il deposito presso gli uffici territoriali competenti.  
E’ evidente che per i manufatti già “depositati” al Ministero dei LL.PP. ai sensi del D.M. 3.12.87 ovvero in possesso di Certificato di idoneità tecnica, il deposito presso gli uffici del Genio Civile avviene secondo le modalità previste in tali casi.”;
- b) dalla documentazione tecnica trasmessa da parte della Ditta Ediltevere s.r.l. di Sansepolcro, trattasi di cabine elettriche in c.a. di varie dimensioni (m 3,30x2,50x2,46h, m 4,06x2,50x2,46h, m 7,50x2,46x2,50h, m 7,00x6,00x3,25h), che rientrano nella tipologie delle cabine “basse”;
- c) l’art. 83 del citato D.P.R. n° 380/01, prevede che: “Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ...” (ex art. 3 Legge 64/74);
- d) il successivo art. 93, dispone che “Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto ...” (ex art. 17 Legge 64/74);
- e) la citata Sentenza C.C. n° 182/2006, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 105 della L.R. 1/2005, conferma quanto previsto dal D.P.R. 380/01, in quanto “... L’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. ...”;
- f) che la citata L.R. 1/2005, così come modificata dalla L.R. 24/2006, agli artt. 105 - 105bis - 105ter - 105quater, ha recepito quanto disposto dalla Sentenza C.C. n° 182/2006;

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO SI E' DEL PARERE**  
che le cabine elettriche oggetto del presente quesito, debbano essere soggette a deposito/autorizzazione ai sensi del D.P.R. 380/01 e della L.R. 1/2005, tenuto conto delle considerazioni riportate nella citata nota LL.PP. n° 337 del 17.01.2001.

Firenze, 6 Luglio 2007

Il Tecnico  
Geom. Andrea Melozzi



Il Dirigente  
Dott. Arch. Maurizio Ferrini